

Legge 26 luglio 1965, n. 965

Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ed agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

Art. 1. (nel testo modificato dell'art. 29 del DL 28 febbraio 1981, n. 38)

Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° luglio 1965, nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza sia esso nella forma della pensione oppure nella forma dell'indennità una volta tanto, la retribuzione annua contributiva, attribuita in conformità alle vigenti disposizioni a ciascun iscritto per ogni anno solare dell'intera carriera di servizio, viene considerata distintamente nelle parti a) e b) definite dai commi seguenti.

La parte a) è costituita:

1) dagli emolumenti contemplati dall'art. 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077 [1], dal comma secondo dell'art. 16 della legge stessa ed al primo comma del successivo art. 2 oppure, qualora si tratti di segretari comunali e provinciali, dall'art. 17 della legge citata, nonché dal comma primo e dal n. 1) del comma secondo del successivo art. 2.

La parte b) è costituita:

1) dagli eventuali assegni riguardati dal comma primo dell'art. 16 della citata legge 5 dicembre 1959, n. 1077 [1];

2) dagli interi emolumenti corrisposti per servizi resi simultaneamente a quello principale;

3) dagli interi emolumenti corrisposti nei periodi di continuazione di iscrizione o di reinscrizione che diano luogo al trattamento nella forma della pensione aggiunta prevista dall'art. 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610 [2];

4) dai compensi mensili corrisposti ai segretari comunali e provinciali contemplati al n. 2) del secondo comma del successivo art. 2.

Per il periodo di continuazione di iscrizione o reinscrizione che non superi i cinque anni, qualora la parte a) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di definitiva cessazione dal servizio risulti superiore a quella riferita alla data della prima cessazione intervenuta nei cinque anni predetti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza si assume quale ultima retribuzione annua contributiva la media ponderata dell'ultimo quinquennio di servizio, tra le due retribuzioni relative alle cessazioni predette. Tali retribuzioni si considerano percepite, rispettivamente l'una, per l'intero periodo di continuazione di iscrizione o di reinscrizione, l'altra, per il restante periodo del quinquennio.

Il precedente comma non trova applicazione per il personale riguardato dall'art. 9 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nonché nei casi di modifica del rapporto di impiego per legge, di trasferimento del servizio ad altro ente iscrivibile o di passaggio del dipendente ad altro ente, il cui personale è disciplinato dalla stessa normativa giuridica ed economica dell'ente di provenienza.

Per gli assegni di cui al n. 1) del comma terzo, in godimento al 1° gennaio 1958 oppure al 1° gennaio 1964, la retribuzione annua contributiva costante con riferimento ai servizi resi anteriormente al 1° gennaio 1958 è attribuita per un numero di anni solari pari agli anni utili a pensione a tale data computati comprendendovi i servizi o periodi ammessi a riscatto o a riconoscimento su domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge. La predetta retribuzione annua contributiva costante è pari:

- nel caso in cui gli assegni stessi non risultino goduti al 1° gennaio 1964, al prodotto dell'ammontare annuo degli assegni in godimento al 1° gennaio 1958 per il coefficiente della tabella E unita alla legge 11 aprile 1955, n. 379, corrispondente agli anni considerati utili nel senso su indicato;

- nel caso in cui gli assegni stessi non risultino goduti al 1° gennaio 1958, al prodotto dell'ammontare annuo degli assegni in godimento al 1° gennaio 1964, derivanti da deliberazioni adottate anteriormente a tale data, per il coefficiente fisso 0,695 e per il predetto coefficiente della tabella E;

- nel caso in cui gli assegni risultino goduti al 1° gennaio 1958 e al 1° gennaio 1964, al più favorevole dei due prodotti dinanzi indicati.

Le parti b) della retribuzione annua contributiva attribuita a ciascun iscritto in applicazione dei commi precedenti sono maggiorate, per gli anni solari anteriori al 1964, del 35 per cento.

Art. 2.

Tra gli emolumenti costitutivi della retribuzione annua contributiva degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate è da comprendere, con effetto dal 1° luglio 1965, l'indennità integrativa speciale eventualmente concessa con l'estensione delle norme contenute nell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324 (l'art. 1 della legge n. 324/1959, concerne l'attribuzione di una indennità integrativa speciale al personale delle Amministrazioni dello Stato in attività di servizio, ndr), e successive modificazioni, limitatamente, però, ad un importo in nessun caso eccedente lire 50.000.

Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva dei segretari comunali e provinciali riguardati dall'art. 17 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, sono computabili con effetto dal 1° gennaio 1963:

1) gli assegni di cui alle leggi 28 febbraio 1963 n. 361 e 28 gennaio 1963, n. 20;

2) i compensi mensili previsti dall'art. 39 della legge 8 giugno 1962, n. 604, per i casi di segretari che prestino servizio nelle sedi di reggenza.

Art. 3.

Nei casi di cessazione dal servizio contemplati dall'art. 1, il trattamento annuo diretto di quiescenza nella forma della pensione è costituito:

a) dalla quota di pensione determinata sulla parte a) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio e diminuita di lire 50.000 con l'applicazione dell'aliquota indicata nell'[allegato A](#) della presente legge in corrispondenza agli anni e mesi utili;

b) dall'eventuale quota di pensione determinata sulle parti b) della retribuzione annua contributiva attribuite all'iscritto per ogni anno solare dell'intera carriera di servizio con l'applicazione delle somme in vigore alla data di pubblicazione della presente legge.

Nel caso di periodo di continuazione di iscrizione o di reinscrizione non superiore a cinque anni influente per il conseguimento del diritto a pensione, qualora il dipendente abbia goduto, per la parte a) definita all'art. 1, di retribuzione inferiore a quella goduta alla data della precedente

cessazione dal servizio la determinazione della quota di pensione di cui alla lettera a) del comma primo si effettua prendendo a base, in luogo della retribuzione riferita alla data della definitiva cessazione, quella media computata sul triennio di servizio terminante con la parte del periodo suddetto che abbia determinato il raggiungimento della anzianità minima richiesta per il diritto a pensione.

Ai fini della determinazione del trattamento previsto dal comma primo, le campagne di guerra sono valutate aumentando l'aliquota indicata alla lettera a) di 0,02200 per ogni campagna.

Nel caso di pensione diretta di privilegio:

l'aliquota indicata alla lettera a) è considerata con la maggiorazione di un decimo ed, in nessun caso, inferiore a 0,66667;

la quota di pensione prevista dalla lettera b) è maggiorata di un decimo.

Ai fini della determinazione della quota di pensione di cui alla lettera a) l'aliquota risultante dall'applicazione delle maggiorazioni previste dai commi terzo e quarto in nessun caso può essere considerata superiore ad 1.

Art. 4.

Il trattamento di quiescenza risultante dall'applicazione dell'art. 3 in nessun caso può essere inferiore a lire 208.000 annue lorde. L'eventuale integrazione è attribuita alla quota di pensione riguardata dalla lettera b) del comma primo dell'articolo predetto.

Art. 5.

Per le cessazioni dal servizio contemplate dall'art. 1, il trattamento di quiescenza nella forma dell'indennità una volta tanto, nei casi previsti dall'art. 28 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è costituita:

a) dalla quota di indennità determinata sulla parte a della retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio e diminuita di lire 50.000 con l'applicazione del coefficiente moltiplicativo indicato nell'allegato B della presente legge in corrispondenza agli anni e mesi utili;

b) dall'eventuale quota di indennità che si ottiene moltiplicando la quota di pensione teorica di cui alla lettera b) dell'art. 3 per il coefficiente fisso 7,85.

Ai fini della determinazione del trattamento previsto dal comma primo, le campagne di guerra sono valutate aumentando il coefficiente moltiplicativo indicato alla lettera a) di 0,10000 per ogni campagna.

Nei casi di cessazione dal servizio contemplati dal comma secondo dell'art. 6 della legge 11 aprile 1955, n. 379, l'indennità una volta tanto è pari alla metà di quella risultante dall'applicazione dei commi precedenti.

La Corte costituzionale, con la sentenza 18-27 dicembre 1973, n. 184, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 5, nella parte in cui riduce alla metà la misura delle indennità per il personale cessato dal servizio per dimissioni volontarie, ndr.

Art. 6.

Il trattamento diretto di quiescenza risultante dall'applicazione degli articoli 3 e 4, è reversibile, con riferimento al gruppo dei superstiti compartecipi, in base alle seguenti aliquote:

- vedova: senza prole, il 50 per cento; con un orfano, il 60 per cento; con due orfani, il 70 per cento; con tre orfani, l'80 per cento; con quattro o più orfani, il 90 per cento;

- orfani soli: un orfano, il 40 per cento; due orfani, il 50 per cento; tre orfani, il 60 per cento; quattro o più orfani, il 70 per cento;

- genitori: il 50 per cento;

- collaterali: un fratello o una sorella, il 40 per cento; due o più fratelli o sorelle, il 50 per cento.

Rimangono ferme le norme concernenti la reversibilità per i casi che diano luogo a pensione di privilegio.

Art. 9.

Per le cessazioni dal servizio contemplate dall'art. 1, i servizi ed i periodi ammessi a riscatto od a riconoscimento sono valutati in aumento al periodo utile al trattamento di quiescenza unicamente ai fini della determinazione della parte del trattamento stesso indicata alla lettera a) degli articoli 3 e 5.

Il contributo di riscatto è determinato con l'applicazione delle norme riportate nell'allegato A della presente legge, nel caso di domanda presentata posteriormente al 30 giugno 1965.

I servizi militari resi anteriormente alla iscrizione oppure resi con interruzione di iscrizione, che non siano già utili a trattamento di quiescenza, sono, a domanda, ammessi a riscatto. Il relativo

contributo è pari agli otto decimi di quello previsto al comma precedente. Le vigenti norme concernenti i casi e le condizioni per il riconoscimento dei servizi predetti si applicano con limitazione alle domande presentate anteriormente al 1° luglio 1965.

Art. 10.

Con effetto dal 1° luglio 1965, per quanto concerne la determinazione dell'importo dei contributi dovuti alle Casse pensioni indicate all'art. 1, nonché la determinazione degli anni e mesi utili ai fini della misura del trattamento di quiescenza, non trovano applicazione le norme contenute nei commi primo, secondo e quarto dell'art. 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379. Il servizio complessivo effettivamente reso dal 1° luglio 1965 fino alla data di cessazione è computato, come utile, in anni e mesi interi, trascurando o calcolando per un mese la frazione di esso, a seconda che la frazione stessa non superi oppure superi i quindici giorni.

Art. 14.

Nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° luglio 1965 degli iscritti alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro in cui trovino applicazione le norme sulla ricongiunzione previste per i servizi resi con iscrizione a due o più delle Casse stesse, il diritto al trattamento di quiescenza, la forma di esso, la sua misura, le modalità di corresponsione del trattamento stesso, le quote da attribuire alle Casse concorrenti al cumulo, nonché il sistema di rivalsa dei rispettivi valori capitali da parte della Cassa erogatrice dell'intero trattamento si stabiliscono in base alle norme contenute negli articoli 3, 5, 6 e 7 della legge 22 giugno 1954, n. 523 [3].

Art. 16.

Per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, la eventuale sistemazione contributiva con le modalità previste dal comma primo dell'art. 30 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, si effettua limitatamente al periodo non anteriore al 1° gennaio 1948. Le norme contenute nel primo comma del citato art. 30 e modificate dal comma precedente si applicano anche nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

La facoltà di iscrivere il personale dipendente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, già concessa con l'art. 39, primo e secondo comma, della legge 11 aprile 1955, n. 379, può ulteriormente esercitarsi, dagli Enti ivi indicati, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità stabilite dall'articolo stesso.

Art. 17.

Per i casi di morte di iscritti o di titolari di pensioni dirette degli Istituti di previdenza a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'accertamento del diritto al trattamento di quiescenza indiretto o di reversibilità, è considerato come sussistente il requisito della inabilità permanente a qualsiasi lavoro richiesto per gli orfani maggiorenni, quello dell'inabilità a proficuo lavoro richiesto per il vedovo e quello dell'inabilità permanente a qualsiasi proficuo lavoro richiesto per i collaterali qualora i predetti superstiti, alla data di morte dell'iscritto o del titolare di pensione diretta, abbiano superato i 65 anni di età.

Art. 18.

La dipendente, coniugata o che abbia prole a carico, iscritta alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali o alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate ovvero alla Cassa per le pensioni ai sanitari, che cessa dal servizio per una delle cause contemplate, rispettivamente, dalla lettera c) dell'art. 7 della legge 11 aprile 1955, n. 379, oppure dalla lettera d) dell'art. 26 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 [4], consegue il diritto al trattamento di quiescenza:

- nella forma della pensione, qualora abbia almeno 20 anni di servizio utile;
- nella forma dell'indennità una volta tanto nella misura intera, qualora non raggiunga i 20 anni ma abbia almeno un anno compiuto di servizio utile.

Art. 19.

Nei casi di continuazione facoltativa di iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali con il pagamento del contributo proprio e di quello dell'ente previsti dall'ultimo comma dell'art. 23 della legge 24 maggio 1952, n. 610 [5] e al comma primo dell'art. 9 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 il contributo predetto, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a

quello di pubblicazione della presente legge, deve essere commisurato alla retribuzione effettivamente percetta.

Art. 24.

Nei casi di ricongiunzione dei servizi previsti dalla legge 21 giugno 1954, n. 523 [3], ai fini della determinazione della maggiorazione del trattamento di quiescenza da apportarsi per le campagne di guerra non trovano applicazione le norme contenute nel comma secondo dell'art. 2 della legge stessa.

Art. 25.

L'indennità speciale per l'accompagnatore, l'assegno suppletivo, l'indennità speciale annua e l'assegno integratore per i figli, nonché l'indennità integrativa speciale corrisposti dalle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, in applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, sono dovuti, in ogni caso, nella misura intera tanto per le pensioni a totale carico delle Casse stesse quanto per quelle ad onere ripartito con altri Enti. In tale ultimo caso, l'onere derivante dalla corresponsione delle indennità e degli assegni predetti è ripartito tra Cassa pensioni ed altri Enti per quote in base ai criteri adottati per il riparto della pensione.

La norma contenuta nel presente articolo ha valore di interpretazione autentica.

Art. 26.

È data facoltà all'Ordine Mauriziano di stipulare convenzioni con le Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, al fine di attuare, nei confronti di tutto il personale dipendente, l'iscrizione alle Casse stesse prevista dal decreto interministeriale 30 novembre 1963, emanato in applicazione dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

Dette convenzioni, intese a rendere valutabili in pensione i servizi precedentemente resi alle dipendenze dell'Ordine, devono essere stipulate alle condizioni e nei modi stabiliti dall'art. 20 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, riferibilmente a quel personale che, in servizio al 30 novembre 1963, data di emanazione del predetto decreto, abbia fatto domanda all'Ordine di valutazione dei precedenti servizi con le norme delle menzionate Casse pensioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 27.

Le orfane nubili o vedove hanno diritto alla pensione di reversibilità anche se lo stato di invalidità al lavoro proficuo e la nullatenenza non sussistevano alla data di morte dell'iscritto o del pensionato, purché le condizioni stesse siano accertate come sussistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

La Corte costituzionale:

- con la sentenza 16-22 giugno 1971, n. 135, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, comma 2, della legge 11 aprile 1955, n. 379 - modificato dall'art. 27 della legge 26 luglio 1965, n. 965, e dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1968, n. 85 -, nella parte in cui ammette al trattamento di quiescenza le orfane solo se nubili o vedove;
- con la sentenza 9-15 marzo 1972, n. 46, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 26 luglio 1965, n. 965, nella parte in cui esclude gli orfani maggiorenni dal trattamento ivi previsto in favore delle orfane.

Allegato A

Aliquote per il calcolo della pensione di cui alla **lettera a) dell'art. 3** e del contributo di riscatto di cui al comma secondo dell'articolo 9.

ANNI	M E S I											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	0,23865	0,23913	0,23961	0,24009	0,24057	0,24106	0,24155	0,24204	0,24254	0,24304	0,24354	0,2440
1	0,24456	0,24507	0,24559	0,24611	0,24663	0,24716	0,24769	0,24822	0,24876	0,24930	0,24984	0,2503
2	0,25093	0,25148	0,25203	0,25259	0,25315	0,25371	0,25428	0,25485	0,25542	0,25600	0,25658	0,2571
3	0,25775	0,25834	0,25893	0,25953	0,26013	0,26073	0,26133	0,26194	0,26255	0,26316	0,26378	0,2644
4	0,26502	0,26565	0,26628	0,26691	0,26755	0,26819	0,26883	0,26948	0,27013	0,27078	0,27143	0,2720
5	0,27275	0,27341	0,27408	0,27475	0,27542	0,27610	0,27678	0,27746	0,27815	0,27884	0,27953	0,2802
6	0,28093	0,28163	0,28234	0,28305	0,28376	0,28447	0,28519	0,28591	0,28663	0,28736	0,28809	0,2888

7	0,28956	0,29030	0,29104	0,29179	0,29254	0,29329	0,29405	0,29481	0,29557	0,29634	0,29711	0,29788
8	0,29865	0,29943	0,30021	0,30099	0,30178	0,30257	0,30336	0,30416	0,30496	0,30576	0,30657	0,30733
9	0,30819	0,30901	0,30983	0,31065	0,31148	0,31231	0,31314	0,31397	0,31481	0,31565	0,31649	0,31733
10	0,31819	0,31904	0,31990	0,32076	0,32162	0,32249	0,32336	0,32423	0,32511	0,32599	0,32687	0,32771
11	0,32865	0,32954	0,33043	0,33133	0,33223	0,33313	0,33404	0,33495	0,33586	0,33678	0,33770	0,33861
12	0,33955	0,34048	0,34141	0,34235	0,34329	0,34423	0,34518	0,34613	0,34708	0,34803	0,34899	0,34999
13	0,35091	0,35188	0,35285	0,35382	0,35480	0,35578	0,35676	0,35775	0,35874	0,35973	0,36073	0,36171
14	0,36273	0,36374	0,36475	0,36576	0,36677	0,36779	0,36881	0,36983	0,37086	0,37189	0,37292	0,37399
15	0,37500	0,37605	0,37710	0,37816	0,37922	0,38030	0,38138	0,38246	0,38356	0,38466	0,38576	0,38688
16	0,38800	0,38913	0,39026	0,39141	0,39256	0,39371	0,39488	0,39605	0,39722	0,39841	0,39960	0,40081
17	0,40200	0,40321	0,40443	0,40566	0,40689	0,40813	0,40938	0,41063	0,41189	0,41316	0,41443	0,41571
18	0,41700	0,41830	0,41960	0,42091	0,42222	0,42355	0,42488	0,42621	0,42756	0,42891	0,43026	0,43161
19	0,43300	0,43438	0,43576	0,43716	0,43856	0,43996	0,44138	0,44280	0,44422	0,44566	0,44710	0,44855
20	0,45000	0,45146	0,45293	0,45441	0,45589	0,45738	0,45888	0,46038	0,46189	0,46341	0,46493	0,46644
21	0,46800	0,46955	0,47110	0,47266	0,47422	0,47580	0,47738	0,47896	0,48056	0,48216	0,48376	0,48533
22	0,48700	0,48863	0,49026	0,49191	0,49356	0,49521	0,49688	0,49855	0,50022	0,50191	0,50360	0,50533
23	0,50700	0,50871	0,51043	0,51216	0,51389	0,51563	0,51738	0,51913	0,52089	0,52266	0,52443	0,52621
24	0,52800	0,52980	0,53160	0,53341	0,53522	0,53705	0,53888	0,54071	0,54256	0,54441	0,54626	0,54811
25	0,55000	0,55188	0,55376	0,55566	0,55756	0,55946	0,56138	0,56330	0,56522	0,56716	0,56910	0,57101
26	0,57300	0,57496	0,57693	0,57891	0,58089	0,58288	0,58488	0,58688	0,58889	0,59091	0,59293	0,59499
27	0,59700	0,59905	0,60110	0,60316	0,60522	0,60730	0,60938	0,61146	0,61356	0,61566	0,61776	0,61988
28	0,62200	0,62413	0,62626	0,62841	0,63056	0,63271	0,63488	0,63705	0,63922	0,64141	0,64360	0,64581
29	0,64800	0,65021	0,65243	0,65466	0,65689	0,65913	0,66138	0,66363	0,66589	0,66816	0,67043	0,67271
30	0,67500	0,67730	0,67960	0,68191	0,68422	0,68655	0,68888	0,69121	0,69356	0,69591	0,69826	0,70061
31	0,70300	0,70538	0,70776	0,71016	0,71256	0,71496	0,71738	0,71980	0,72222	0,72466	0,72710	0,72955
32	0,73200	0,73446	0,73693	0,73941	0,74189	0,74438	0,74688	0,74938	0,75189	0,75441	0,75693	0,75944
33	0,76200	0,76455	0,76710	0,76966	0,77222	0,77480	0,77738	0,77996	0,78256	0,78516	0,78776	0,79033
34	0,79300	0,79563	0,79826	0,80091	0,80356	0,80621	0,80888	0,81155	0,81422	0,81691	0,81960	0,82233
35	0,82500	0,82771	0,83043	0,83316	0,83589	0,83863	0,84138	0,84413	0,84689	0,84966	0,85243	0,85521
36	0,85800	0,86080	0,86360	0,86641	0,86922	0,87205	0,87488	0,87771	0,88058	0,88341	0,88626	0,88911
37	0,89200	0,89488	0,89776	0,90066	0,90356	0,90646	0,90938	0,91230	0,91522	0,91816	0,92110	0,92401
38	0,92700	0,92996	0,93293	0,93591	0,93889	0,94188	0,94488	0,94788	0,95080	0,95391	0,95693	0,95999
39	0,96300	0,96605	0,96910	0,97216	0,97522	0,97830	0,98138	0,98446	0,98756	0,99066	0,99376	0,99688
40	1,00000											

Norme per il calcolo del contributo di riscatto

Il contributo di riscatto in unica soluzione di cui al **comma secondo dell'art. 9** si determina prendendo a base:

1. La parte a) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di presentazione della domanda di riscatto e diminuita di lire 50.000;
2. Il periodo da riscattare, computato in mesi ai sensi del comma terzo dell'art. 23 della legge 11 aprile 1955, n. 379;
3. I sotto indicati coefficienti A e B relativi all'età dell'iscritto, espressa in anni, riferita alla data di presentazione della domanda;
4. Le due aliquote della precedente tabella, corrispondenti al servizio utile alla data di presentazione della domanda considerato, rispettivamente, con e senza l'inclusione del periodo da riscattare;

Il contributo di riscatto si ottiene:

- effettuando il prodotto della differenza tra le due aliquote di cui al n. 4) per il coefficiente A di cui al n. 3);

- aggiungendo al precedente prodotto il coefficiente B per tante volte quanti sono i mesi di cui al n.2);
- moltiplicando il risultato ottenuto per la quota di retribuzione di cui al n. 1).

ETà	COEFFICIENTI	
	A	B
20	2,5625	0,00613
21	2,7500	0,00604
22	2,9375	0,00595
23	3,1250	0,00586
24	3,3125	0,00577
25	3,5000	0,00568
26	3,6875	0,00559
27	3,8750	0,00550
28	4,0625	0,00541
29	4,2500	0,00532
30	4,4375	0,00523
31	4,6250	0,00514
32	4,8125	0,00505
33	5,0000	0,00496
34	5,1875	0,00487

ETà	COEFFICIENTI	
	A	B
35	5,3750	0,00478
36	5,5625	0,00469
37	5,7500	0,00460
38	5,9375	0,00451
39	6,1250	0,00442
40	6,3125	0,00433
41	6,5000	0,00424
42	6,6875	0,00415
43	6,8750	0,00406
44	7,0625	0,00397
45	7,2500	0,00388
46	7,4375	0,00379
47	7,6250	0,00370
48	7,8125	0,00361
49	8,0000	0,00352

ETà	COEFFICIENTI	
	A	B
50	8,1875	0,00343
51	8,3750	0,00334
52	8,5625	0,00325
53	8,7500	0,00316
54	8,9375	0,00307
55	9,1250	0,00298
56	9,3125	0,00289
57	9,5000	0,00280
58	9,6875	0,00271
59	9,8750	0,00262
60	10,0625	0,00253
61	10,2500	0,00244
62	10,4375	0,00235
63	10,6250	0,00226
64	10,8125	0,00217
65	11,0000	0,00208

Allegato B

Coefficienti per il calcolo della quota di indennità una volta tanto di cui alla lettera a) dell'art. 5.

ANNI	M E S I											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0		0,00731	0,01465	0,02203	0,02944	0,03689	0,04438	0,05189	0,05944	0,06703	0,07465	0,08231
1	0,09000	0,09773	0,10549	0,11328	0,12111	0,12898	0,13688	0,14481	0,15278	0,16078	0,16882	0,17689
2	0,18500	0,19314	0,20132	0,20953	0,21778	0,22606	0,23438	0,24273	0,25111	0,25953	0,26799	0,27648
3	0,28500	0,29356	0,30215	0,31078	0,31944	0,32814	0,33688	0,34564	0,35444	0,36328	0,37215	0,38106
4	0,39000	0,39898	0,40799	0,41703	0,42611	0,43523	0,44438	0,45356	0,46278	0,47203	0,48132	0,49064
5	0,50000	0,50939	0,51882	0,52828	0,53778	0,54731	0,55688	0,56648	0,57611	0,58578	0,59549	0,60523
6	0,61500	0,62481	0,63465	0,64453	0,65444	0,66439	0,67438	0,68439	0,69444	0,70453	0,71465	0,72481
7	0,73500	0,74523	0,75549	0,76578	0,77611	0,78648	0,79688	0,80731	0,81778	0,82828	0,83882	0,84939
8	0,86000	0,87064	0,88132	0,89203	0,90278	0,91356	0,92438	0,93523	0,94611	0,95703	0,96799	0,97898
9	0,99000	1,00106	1,01215	1,02328	1,03444	1,04564	1,05688	1,06814	1,07944	1,09078	1,10215	1,11356
10	1,12500	1,13648	1,14799	1,15953	1,17111	1,18273	1,19438	1,20606	1,21778	1,22953	1,24132	1,25314
11	1,26500	1,27689	1,28882	1,30078	1,31278	1,32481	1,33688	1,34898	1,36111	1,37328	1,38549	1,39773
12	1,41000	1,42231	1,43465	1,44703	1,45944	1,47189	1,48438	1,49689	1,50944	1,52203	1,53465	1,54731
13	1,56000	1,57273	1,58549	1,59828	1,61111	1,62398	1,63688	1,64981	1,66278	1,67578	1,68882	1,70189
14	1,71500	1,72814	1,74132	1,75453	1,76778	1,78106	1,79438	1,80773	1,82111	1,83453	1,84799	1,86148
15	1,87500	1,88856	1,90215	1,91578	1,92944	1,94314	1,95688	1,97064	1,98444	1,99828	2,01215	2,02606
16	2,04000	2,05398	2,06799	2,08203	2,09611	2,11023	2,12438	2,13856	2,15278	2,16703	2,18132	2,19564
17	2,21000	2,22439	2,23882	2,25328	2,26778	2,28231	2,29688	2,31148	2,32611	2,34078	2,35549	2,37023
18	2,38500	2,39981	2,41465	2,42953	2,44444	2,45939	2,47438	2,48939	2,50444	2,51953	2,53465	2,54981
19	2,56500	2,58023	2,59549	2,61078	2,62611	2,64148	2,65688	2,67231	2,68778	2,70328	2,71882	2,73439
20	2,75000	2,76564	2,78132	2,79703	2,81278	2,82856	2,84438	2,86023	2,87611	2,89203	2,90799	2,92398

